

Art. 1

In applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui all'art.1, comma 268, lett.B) della Legge 30.12.2021, alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'art.4, commi 9-quinquedecies, 9 sexiesdecies e 9 septedecies del DL 29/12/2022, n.198, introdotti dalla legge di conversione 24/02/2023. N.14 e conformemente a quanto contenuto nel documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 10 maggio 2023 e trasmesso in data 24 maggio u.s., si stabilisce che:

- nella categoria di personale "amministrativo" rientra anche il personale che ha prestato servizio per attività riconducibili ai profili del ruolo tecnico e professionale, in quanto il termine "amministrativo" appare impiegato in una accezione a-tecnica, quindi diretta non ad individuare il relativo ruolo di inquadramento, ma tutte le figure professionali diverse da quelle sanitarie e sociosanitarie già ricomprese nell'ambito applicativo della disciplina in esame;
- nella categoria dei contratti di lavoro flessibili, oltre a quello a tempo determinato, rientrano solo quelli:
 - di lavoro autonomo di cui all'art.7 comma 6 del D.Lgs.165/2001 purché siano stati maturati i requisiti di servizio richiesti con riferimento a mansioni riconducibili a quelle proprie del profilo professionale oggetto della stabilizzazione;
 - di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2-bis del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020.

- In ogni caso la stabilizzazione richiede il possesso, oltre che dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, anche di tutti i requisiti generali e specifici, stabiliti in relazione a ciascun profilo, per l'accesso ai pubblici concorsi.

- Il riferimento, operato dal comma 9-septiesdecies in esame, al "previo espletamento di apposita procedura selettiva" è riferibile solo all'ipotesi in cui si proceda alla stabilizzazione del personale reclutato con le specifiche tipologie contrattuali (lavoro autonomo/co.co.co), di cui ai due punti che precedono e che è finalizzato a garantire che l'assunzione avvenga nel rispetto del principio dettato

dall'art. 97 della Costituzione, relativo all'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.

- La procedura selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata, per titoli e colloquio, dovrà comunque sempre essere effettuata qualora il reclutamento sia avvenuto con contratti di lavoro autonomo, anche nell'ipotesi in cui parte dei periodi minimi di servizio necessari per la stabilizzazione siano stati svolti con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato.
- Fatta salva l'ipotesi che precede, se il personale interessato sia già stato reclutato con rapporto di lavoro a tempo determinato per il tramite di procedure concorsuali/selettive, non dovrà essere sottoposto, indipendentemente dal ruolo e dal profilo rivestito, ad ulteriore prova e pertanto potrà essere stabilizzato in via diretta.
- E' esclusa la stabilizzazione nei profili dirigenziali dei ruoli PTA nei confronti del personale che abbia svolto attività ascrivibili a profili dei citati ruoli con rapporti di lavoro autonomo ex art.7 co.6 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

Art. 2

Le stabilizzazioni potranno essere operate in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e a seguito di apposito avviso pubblico che consenta a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse a partecipare alla procedura.

Art. 3

Le procedure di stabilizzazione, da indire con avvisi distinti per profilo professionale saranno svolte dalle singole Aziende anche in modalità telematica, in relazione ai propri fabbisogni di personale ed in conformità con il Piano Triennale;

Art. 4

Gli avvisi saranno pubblicati - per un periodo di quindici giorni esclusivamente sui siti delle aziende;

Art. 5

Ai predetti avvisi non potranno partecipare coloro, che alla data di pubblicazione degli stessi, abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel medesimo profilo con una delle Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii..

Art. 6

Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio presso le aziende sanitarie abruzzesi durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19 e al fine di garantire la continuità qualitativa dell'assistenza, i candidati, anche qualora non più in servizio, per poter presentare domanda devono aver svolto servizio per almeno sei mesi a tempo determinato nel periodo tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2022 e nel profilo richiesto dall'avviso presso l'azienda USL regionale che bandisce, fermo restando il possesso del requisito dell'esperienza professionale di cui all'art. 7.

Art. 7

Giunta Regionale di Ancona

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature. On the right, there are two more signatures, one of which appears to be a name followed by a surname.

Il candidato autocertificherà di avere acquisito l'esperienza nel profilo professionale e con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile (lavoro autonomo o co.co.co) di almeno 18 mesi maturabili fino al 31/12/2024 (di cui 6 nel periodo tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2022 in esito a procedure concorsuali/selettive, caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria o di un elenco di idonei, incluse le selezioni di cui agli artt. 2 bis e 2 ter. del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Art. 8

Ai fini della determinazione dei posti da destinare alle stabilizzazioni di cui alle presenti linee guida - fermo restando il rispetto del limite economico di cui all'art.1 e delle previsioni dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, si stabiliscono i seguenti criteri:

- a. indisponibilità dei posti già a concorso/mobilità per il profilo di riferimento;
- b. per i posti che residuano, al netto di quanto al punto a., l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinabile alle procedure di stabilizzazione, non dovrà superare il valore del 50%, da calcolarsi sul costo complessivo annuo delle assunzioni programmate nel Piano Triennale dei Fabbisogni del personale, per ciascuna delle due annualità di riferimento (2023 e 2024).

Resta ferma la garanzia dell'accesso dall'esterno di cui all'art. 35 del D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii, oltre quanto previsto dal presente documento, anche attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorso.

Gli avvisi per le stabilizzazioni di cui alle presenti Linee Regionali Guida dovranno essere emanati a due distinte cadenze temporali:

- il primo avviso entro il 01/07/2023;
- il secondo avviso entro il 30/06/2024 per consentire l'eventuale adeguamento dei PTFP per l'anno di riferimento.

Art. 9

Qualora il numero delle istanze pervenute fosse interamente ricompreso nel fabbisogno disponibile si procederà alla stabilizzazione diretta degli aventi diritto per i casi consentiti (contratti di lavoro a tempo determinato), senza la necessità della predisposizione di graduatoria di merito di cui all'art.10, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti per la stabilizzazione;

Art. 10

Le graduatorie che si formeranno in esito alle procedure di stabilizzazione di cui alle presenti linee guida saranno formulate nel rispetto dei criteri di valutazione dei titoli di carriera di cui al DPR 220/2001 per il comparto e del DPR.483/1997 per la dirigenza e di quanto appresso:

- a. l'esperienza professionale di diciotto mesi di servizio a tempo determinato - anche non continuativi - non sarà considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio, in quanto requisito di accesso;

- b. qualora l'esperienza professionale maturata come stabilito al punto a. sia superiore a diciotto mesi, verranno considerati prioritariamente quali requisito di accesso i periodi maturati prima del 31/01/2020 e/o dopo il 31/12/2022;
- c. i periodi prestati nell'intervallo temporale tra il 31.01.2020 ed il 31/12/2022 - fatta eccezione per i periodi considerati quali requisito di accesso - saranno valutati con una maggiorazione del 50%;
- d. a parità di punteggio, sarà valutata la maggiore esperienza professionale maturata tra il 31.01.2020 ed il 31/12/2022 (giorni, mesi, anno) nel profilo richiesto con prestazioni di lavoro interinale presso le Aziende Sanitarie;
- e. ad ulteriore parità dopo l'applicazione dei criteri che precedono prevale la minore età.
- f. la graduatoria approvata in esito all'avviso da indire entro il 01/07/2023 rimarrà in vigore per un periodo temporale di sei mesi dalla sua approvazione, e comunque non oltre il 31.12.2023.
- g. la graduatoria approvata in esito all'avviso da indire entro il 30/06/2024 rimarrà in vigore per un periodo temporale di sei mesi dalla sua approvazione, e comunque non oltre il 31.12.2024.

Art. 11

Successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in esito alla procedura di stabilizzazione, ciascuna Azienda dovrà valutare le richieste di "mobilità compensativa" tra i dipendenti di pari qualifica, che ne facessero richiesta per ragioni di carattere familiare e/o di avvicinamento al proprio domicilio;

Art. 12

Restano ferme laddove ne ricorrano le condizioni la possibilità di immissioni in ruolo - mediante utilizzo di graduatorie di aziende anche extra regionali - di personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato;

Art. 13

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato trovano applicazione le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie Locali.

CAL Pede Pede

NURSING UP

F 666

CISC MEDICI

bb g

CISC PABU HONORIF

NURSING

g

FIALS

g

DI FPL

g